



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO  
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO

AAI

A.h.24

PZell

Prot. n. 22 del 11/05/1998

Agenzia di Solidarietà per il Lavoro AgeSol

O.N.L.U.S.

Cod. Fisc. 97223310158

Via Pancrazi, 10 - 20145 Milano

Al Ministero del Lavoro e  
della Prev. Soc. Dir.Gen.  
Impiego  
ROMA

c.a. Dr.ssa Concetta Ferrari

Oggetto: Quesito in materia di incidenza dell'effettuazione di lavoro domestico all'interno dell'Istituto Penitenziario sulla maturazione dell'anzianità di iscrizione alla lista di disoccupazione.

Nel corso della riunione della Commissione Regionale per l'Impiego, tenutasi il giorno 3.5.1999 presso lo scrivente Ufficio, al punto 7) dell'o.d.g. alcuni componenti della stessa di parte datoriale e di parte delle OO.SS. dei lavoratori hanno chiesto un approfondimento della normativa sul lavoro delle carceri, nel riferimento all'avviamento al lavoro del personale detenuto.

Sul punto di cui sopra, sono state sviluppate le seguenti osservazioni:

- l'art.19, 2° co. della L. 56/87, esonera il detenuto, che presta attività lavorativa all'interno del carcere, dall'obbligo della conferma dello stato di disoccupazione, qualora sia iscritto nelle liste di collocamento e finché permanga lo stato di detenzione o di internamento.

Tale normativa deve essere collegata alla L. 354/75 sull'ordinamento penitenziario, così come modificata dalla L.296/93, che fissa i criteri e le condizioni di tale tipologia di lavoro.

L'art. 20 e succ. dispone che il detenuto è obbligato a svolgere attività lavorativa a favore dell'istituzione carceraria. Trattasi del cosiddetto lavoro domestico, consistente in tutte le attività che devono essere prestate nella vita quotidiana della comunità (servizio cucina, pulizia, scritturazione).

Tale tipo di lavoro non ha carattere afflittivo, è obbligatorio, perché costituisce uno degli elementi del processo riabilitativo; è remunerato (anche se in misura inferiore rispetto a quanto prevedono i contratti collettivi, per lo svolgimento delle medesime mansioni), ha una durata non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, in materia di lavoro; e, alla stregua di tali leggi, è garantito il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

I richiedenti, pertanto, considerano che, per alcuni aspetti, tale lavoro si differenzia dall'attività lavorativa normale e come tale, può consentire la maturazione dell'iscrizione in lista del lavoratore adibito alla medesima attività, quale disoccupato di lunga durata, ricorrendone le condizioni.

Sull'argomento le parti proponenti chiedono la valutazione, nonché l'orientamento da parte di codesto Ministero, onde favorire la ricollocazione sul mercato del lavoro della suddetta categoria di lavoratori.

Si resta, pertanto, in attesa di un cortese e sollecito riscontro (al n. di fax 02/6694516) che, non appena pervenuto, sarà partecipato ai membri della Commissione Regionale per l'Impiego, nel corso della prossima riunione di giugno.

Il Dirigente

Roma 1 - DIC. 1999 19



Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale  
DIREZIONE GENERALE  
PER L'IMPIEGO

Al DIREZIONE REGIONALE  
DEL LAVORO  
c/o ufficio diil. Pratese  
MILANO

Prot. N. 256/SDCI/99  
Allegati

OGGETTO : Quesito in materia di incidenza dell'effettuazione d lavoro domestico  
all'interno dell'Istituto penitenziario sulla maturazione dell'anzianità di iscrizione nella lista di  
disoccupazione.

In riferimento alla nota dell'11 Maggio scorso, sull'argomento in oggetto, si condivide la  
soluzione secondo cui, ricorrendone le condizioni, il lavoro svolto dal detenuto, nell'istituzione  
carceraria, può consentire la maturazione dell'iscrizione nella lista di disoccupazione di lunga  
durata.

IL DIRETTORE GENERALE  
Pierluigi Cerletti

Le Progetti di legge, approvati dal Parlamento, sono in vigore e sono applicabili in tutto il territorio nazionale.

INFORMATICA E SISTEMI - S.p.A. - VIA S. BASSO, 6

Agenzia di Solidarietà per il Lavoro AgeSol  
O.N.L.U.S.  
Cod. Fisc. 97223310158  
Via Pancrazi, 10 - 20145 Milano